

L.r. n. 64/1986. Prenotazione fondi e autorizzazione avvio intervento urgente di p.c. in Comune di Faedis a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale per Canebola.

- OPI 1106 –

L'Assessore regionale alla Protezione Civile

Vista la l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata l.r. n. 64/1986;

Atteso che ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, in caso d'emergenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, può con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, provvedere agli interventi urgenti di protezione civile;

Atteso che il Comune di Faedis, con nota del 5 maggio 2017 – prot. n. 5335/PCR/17, ha segnalato alla Protezione civile della Regione, a seguito delle intense precipitazioni del 25 – 28 aprile u.s., l'aggravamento di una situazione di criticità lungo la strada comunale per la frazione di Canebola;

Vista la relazione tecnica – perizia sommaria di spesa, predisposta il 12 maggio 2017 dalla Protezione civile della Regione con la quale si propone di intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Faedis a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale per la frazione di Canebola;

Rilevato, nella stessa relazione tecnica, che l'intervento di somma urgenza, da porre in atto in un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, consiste principalmente nella messa in sicurezza di un'opera di sostegno della carreggiata, nella sostituzione della barriera stradale esistente, nella realizzazione di drenaggi, nel ripristino della pavimentazione bituminosa nel tratto interessato dai lavori e in altre opere minori di rifinitura che saranno decise in fase esecutiva;

Rilevato che nella stessa relazione tecnica viene indicato il costo complessivo degli interventi sopra descritti, stimato in via presuntiva in Euro 280.000,00.- così suddivisi:

- Lavori	Euro	225.625,00.-;
- I.V.A. 22%	Euro	49.637,50.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	4.512,50.-;
- Contributo ANAC	Euro	225,00.-;

Considerato, inoltre, che la stessa relazione propone che i lavori siano affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che presenterà il prezzo complessivo più basso;

Rilevato che la scelta del criterio del prezzo più basso è una scelta obbligata, per le caratteristiche intrinseche dell'intervento, che peraltro è sotto la soglia del milione di euro, come previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e che, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 64/1986, che legittima l'intervento urgente sia nei casi di emergenza in corso che di prevenzione urgente a salvaguardia della pubblica incolumità, è indispensabile procedere con la massima urgenza, senza attivare procedure quali quelle per la valutazione tecnico-economica dell'offerta, che necessariamente richiederebbero tempi incompatibili con quelli per ristabilire la sicurezza del territorio;

Rilevato, inoltre, che la rispondenza ai requisiti di qualità sarà garantita dalla costante verifica e sorveglianza dei lavori da parte della Protezione civile della Regione durante l'intera fase di realizzazione dell'opera;

Dato atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164;

Valutata l'urgenza di avviare e dare attuazione all'intervento di cui trattasi, si propone che all'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, segua la consegna dei lavori, in via di urgenza, in attesa della stipula del contratto d'appalto, al fine di realizzare immediatamente le prime misure di messa in sicurezza del transito e dell'opera;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la realizzazione dell'intervento sopra specificato, di approvare la perizia sommaria e di disporre la prenotazione dell'importo di Euro 280.000,00.- a carico del capitolo 281000 - fondi statali - delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile" - Codice SIOPE 2.02.01.09.014;

Dato atto che la spesa di Euro 225,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del capitolo 16001 delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile" - Codice SIOPE 1.02.01.99.000;

Ravvisata la necessità di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, dovendo effettuare tale intervento nel più breve tempo possibile al fine di affrontare la situazione di emergenza sopra descritta;

Atteso che, per quanto sopra specificato ed ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso;

Vista la l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64;

Visto il D. P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. n. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Faedis a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale per la frazione di Canebola.

2. Di approvare la perizia sommaria relativa all'intervento urgente sopra descritto, composta da relazione tecnica e computo metrico estimativo, predisposta il 12 maggio 2017 dalla Protezione civile della Regione, nell'importo complessivo di Euro 280.000,00.- così ripartito:

- Lavori	Euro	225.625,00.-;
- I.V.A. 22%	Euro	49.637,50.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	4.512,50.-;
- Contributo ANAC	Euro	225,00.-.

3. Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nella messa in sicurezza di un'opera di sostegno della carreggiata, nella sostituzione della barriera stradale esistente, nella realizzazione di drenaggi, nel ripristino della pavimentazione bituminosa nel tratto interessato dai lavori e in altre opere minori di rifinitura che saranno decise in fase esecutiva.

4. Di dare atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164.

5. Di autorizzare, stante l'urgenza, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14; i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso, per le motivazioni di cui alle premesse ed ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d'appalto.

7. Di prenotare l'importo di Euro 279.775,00.- a carico del capitolo 281000 - fondi statali - delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile" - Codice SIOPE 2.02.01.09.014.

8. Di dare atto che la spesa di Euro 225,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del capitolo 16001 delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile" - Codice SIOPE 1.02.01.99.000.

9. Di dare atto che, garantendo la realizzazione completa dell'opera nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza della viabilità sopra specificata, si procederà con un'unica opera funzionale anziché attuare l'opera per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016.

10. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -